



**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine  
Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
Email: [consigli nazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoro.it)  
Pec: [consigli nazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigli nazionale@consulentidellavoropec.it)  
C.F.: 80148330584



---

Roma, 28 luglio 2025  
Circolare n. 1189

VIA E-MAIL

Ai Presidenti  
dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consulenti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: deposito atti presso le Camere di Commercio.**

Carissimi Presidenti,

con nota del 14 maggio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy torna a fare chiarezza sulla questione del deposito dei documenti, diversi da quelli di cui all'articolo 2435 del Codice civile, presso le Camere di Commercio.

Il chiarimento, sollecitato da tempo con forza da questo Consiglio Nazionale, si è reso necessario per contrastare la prassi, contraria al dettato normativo, in uso presso molte Camere di Commercio che escludono i Consulenti del Lavoro dalla presentazione, in nome e per conto dei propri clienti, di pratiche telematiche diverse dal fascicolo di bilancio.

Con la richiamata nota dello scorso maggio 2025, trasmessa a tutte le Camere di Commercio, il MIMIT torna a ribadire una posizione già assunta in passato, con circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 (entrambe allegate alla presente), ma spesso disattesa dalle Camere di Commercio. In base alla quale la legge *“non pone alcuna preclusione (né di converso alcuna esclusiva) per qualsivoglia ordine professionale (o intermediario abilitato o altro soggetto) differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento delle attività di invio dei "dati" al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati. È infatti insito nel dettato normativo, che l'unica differenziazione per i soggetti ivi contemplati, è quella di avvalersi delle modalità "dell'apposito incarico", . . . ., mentre tutti gli altri soggetti devono essere ordinariamente delegati dall'obbligato”*.



---

Questa è la corretta interpretazione della legge alla quale il Ministero chiede che le Camere di commercio si conformino, ponendo così fine ad un loro modus operandi che, illegittimamente, impediva ai Consulenti del Lavoro lo svolgimento di attività tipicamente svolte per i propri clienti.

Vigileremo, anche con l'ausilio delle Vostre segnalazioni, affinché in tutte le Camere di Commercio venga finalmente consentito il pieno rispetto della legge e delle prerogative degli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro.

Per questo, Vi invito alla massima diffusione di questa nota tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
f.to Rosario De Luca

RDL/FM